



PROVINCIA DI BARI

SEGR080/PERVAR00

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 16292

MODUGNO, 25/05/98

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE

d.ssa Beatrice MAGGIO

e, p.c.

AL DIRIGENTE I° SETTORE
avv.Maria DIGENNARO

AL DIRIGENTE II° SETTORE
ing.Alberto DE NUCCI

AL DIRIGENTE IV° SETTORE
dr.Nicola NICASSIO

AL S I N D A C O
ing.Francesco BONASIA

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE
rag.Nicola CRAMAROSSA

Sono pervenute da parte di alcuni Presidenti di Commissioni Giudicatrici dei concorsi in fase di espletamento in questo Comune delle segnalazioni circa l'ammissione di candidati le cui istanze di partecipazione, tuttavia, non risultano essere state sottoscritte.

Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande, fu costituito apposito gruppo di lavoro, si invita codesto Ufficio a contestare formalmente l'addebito di quanto sopra ai dipendenti che risultano aver istruito le relative domande che, in copia si allegano alla presente.

Non è superfluo rammentare il carattere autonomo dell'azione disciplinare rispetto ad eventuali altre azioni di responsabilità.

Infine, è appena il caso di ricordare che non ci sono dubbi sulla legittimità di una comunicazione di esclusione per quei candidati che non hanno ancora sostenuto le prove scritte.

Pertanto, i Dirigenti che si trovano di fronte a quest'ultima fattispecie devono quanto prima attivarsi per disporre la esclusione dal concorso dandone comunicazione senza ulteriore indugio.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico GIORGIO



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTEST/PERVAR00

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 19893
2129

MODUGNO, 16.06.1998

All'avv. Franco DIGENNARO

S E D E

OGGETTO: Contestazione di addebito.

In data 25.05.1998 è pervenuta al Servizio Personale, quale ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la segnalazione da parte del Segretario Generale circa l'ammissione al concorso per n.1 posto di " Istruttore direttivo contabile" di un candidato la cui istanza di partecipazione non risulta essere stata sottoscritta.

Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso.

Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi.

Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt. 23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett. b).

Tanto premesso, nel contestare alla S.V. detta mancanza, si invita a far pervenire le proprie giustificazioni entro 15 gg. dalla notifica della presente.

La S.V. è invitata altresì a presentarsi presso l'ufficio della scrivente in data 15.07.1998 per essere ascoltata sui fatti in contestazione con l'avvertenza che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(avv. Maria Digennaro)

COMUNE DI MODUGNO - PROV. DI TRIESTE - VIA ...

COMUNE DI MODUGNO
Il sottoscritto Messo Notificatore Comunale ...

... ha consegnato copia del presente atto al Sig. ...
... ha consegnato copia di una copia nelle mani di ...

Modugno, li 01-7-98

PER RICEVUTA



IL VIGILE URBANO NOTIFICATORE
MELE Vito



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTEST/PERVAROO

I° SETTORE ~~SEGRETARIA~~ - AFFARI GENERALI - PERSONALE
~~SEZIONE PERSONALE~~

Prot.n. 19893
2129

MODUGNO, 16.06.1998

All' avv. Franco DIGENNARO

S E D E

OGGETTO: Contestazione di addebito

In data 25.05.1998 è pervenuta al Servizio Personale, quale ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la segnalazione da parte del Segretario Generale circa l'ammissione al concorso per n.1 posto di " Istruttore direttivo contabile" di un candidato la cui istanza di partecipazione non risulta essere stata sottoscritta.

Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso.

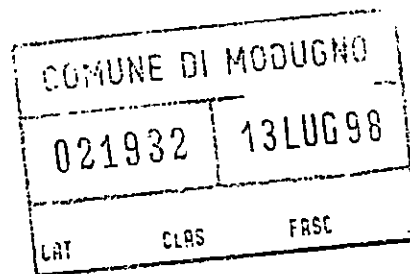
Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi.

Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt. 23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett. b).

Tanto premesso, nel contestare alla S.V. detta mancanza, si invita a far pervenire le proprie giustificazioni entro 15 gg. dalla notifica della presente.

La S.V. è invitata altresì a presentarsi presso l'ufficio della scrivente in data 15.07.1998 per essere ascoltata sui fatti in contestazione con l'avvertenza che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(avv. Maria Digennaro)



AVV. FRANCESCO DIGENNARO
UFFICIO LEGALE
COMUNE DI MODUGNO
SEDE

MODUGNO LI, 13 LUGLIO 1998

PROT. N.....

ALL'AVV MARIA DIGENNARO
DIRIGENTE DEL I° SETTORE
SEDE

CONTRODEDUZIONE

del sig. FRANCESCO DIGENNARO avverso contestazione di addebito del 16.06.98, prot. n.19893, notificata il 01.07.98.

Con provvedimento del 16.06.98, prot. n.19893, notificato il 01.07.98, si contesta: "...Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso. Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi. Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt.23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett.b)"

Visto e contestato nel fatto e nel diritto l'atto di contestazione di addebito, il sottoscritto rileva, oppone, deduce ed eccepisce

quanto segue:

In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'improponibilità e l'inammissibilità del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.7, co. 1, statuto lavoratori e 25 co.10 del vigente C.C.N.L.

Infatti gli artt.7 e 25 impongono alle amministrazioni di portare a conoscenza dei lavoratori le norme contenute nel codice disciplinare "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

L'affissione dello stesso da parte dell'amministrazione costituisce presupposto essenziale di esercizio del potere, "la cui inosservanza determina la nullità insanabile della sanzione eventualmente irrogata".

Sempre in via preliminare, e per mero zelo difensivo, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sottoscritto.

Invero la "contestazione di addebito" non va fatta al sottoscritto bensì al responsabile del procedimento e/o al responsabile del progetto.

Nel merito, in via subordinata, gli addebiti sono infondati in fatto ed in diritto in quanto la scheda di controllo e verifica del possesso dei requisiti così come predisposta dai responsabili del progetto non prevedeva anche l'accertamento dell'apposizione della firma sulla domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato. Per cui se "una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro" è stata riscontrata quest'ultima va ricercata tra coloro che

hanno organizzato il lavoro e non invece tra coloro che
hanno solo eseguito il lavoro.

Conclude perché la S.V. voglia:

- a) Dichiarare inammissibile il procedimento disciplinare perché non poteva essere proposto;
- b) Dichiarare improcedibile il gravame per irregolarità;
- c) Respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto.

Chiede disporsi la seguente attività istruttoria: sentire gli altri componenti del progetto.

Con riserva di aggiungere altri motivi e produrre ulteriore documentazione.

FRANCESCO DIGENNARO





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 26637

MODUGNO, 27.08.1998

Al dipendente
Di Gennaro Francesco

S E D E

Nel prendere atto delle giustificazioni fornite dalla S.V. in ordine alla contestazione di addebito prot.n. 19893 del 16.6.1998 notificata il 1.7.1998 devo tuttavia evidenziare come la presenza di un coordinatore o responsabile del progetto non possa esimere da responsabilità chi ha svolto l'attività, in quanto per il primo si può configurare una colpa in vigilando mentre per la S.V. si configura certamente una negligenza o imperizia nell'esame delle domande dei candidati.

A nulla rileva la circostanza della mancanza nella modulistica del riferimento alla sussistenza della firma del candidato poichè è uno degli elementi essenziali di un atto amministrativo per individuarne l'estensore e, quindi la provenienza.

Pertanto, il personale coinvolto nel progetto finalizzato, cui è stata assegnata l'attività di controllo delle domande, appartiene a livelli professionali che richiedono una competenza ed esperienza adeguata alle mansioni assegnate nonchè un grado di discernimento e valutazione tali da non giustificare errori siffatti nè tantomeno le considerazioni formulate dalla S.V.

Pertanto, devo comunque rilevare e biasimare l'operato della S.V. pur condividendo le osservazioni di natura formale in merito alla data di pubblicazione del codice disciplinare.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(avv. Maria Di Gennaro)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 26637

MODUGNO, 27.08.1998

Al dipendente
Di Gennaro Francesco

S E D E

Nel prendere atto delle giustificazioni fornite dalla S.V. in ordine alla contestazione di addebito prot.n. 19893 del 16.6.1998 notificata il 1.7.1998 devo tuttavia evidenziare come la presenza di un coordinatore o responsabile del progetto non possa esimere da responsabilità chi ha svolto l'attività, in quanto per il primo si può configurare una colpa in vigilando mentre per la S.V. si configura certamente una negligenza o imperizia nell'esame delle domande dei candidati.

A nulla rileva la circostanza della mancanza nella modulistica del riferimento alla sussistenza della firma del candidato poichè è uno degli elementi essenziali di un atto amministrativo per individuarne l'estensore e, quindi la provenienza.

Peraltro, il personale coinvolto nel progetto finalizzato, cui è stata assegnata l'attività di controllo delle domande, appartiene a livelli professionali che richiedono una competenza ed esperienza adeguata alle mansioni assegnate nonchè un grado di discernimento e valutazione tali da non giustificare errori siffatti nè tantomeno le considerazioni formulate dalla S.V.

Pertanto, devo comunque rilevare e biasimare l'operato della S.V. pur condividendo le osservazioni di natura formale in merito alla data di pubblicazione del codice disciplinare.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(avv. Maria Di Gennaro)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 26637

MODUGNO, 27.08.1998

Al dipendente
Di Gennaro Francesco

S E D E

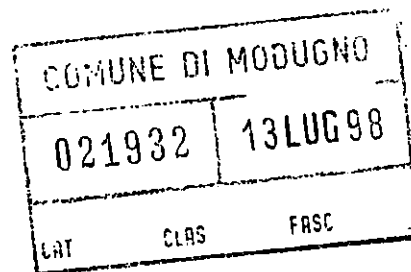
Nel prendere atto delle giustificazioni fornite dalla S.V. in ordine alla contestazione di addebito prot.n. 19893 del 16.6.1998 notificata il 1.7.1998 devo tuttavia evidenziare come la presenza di un coordinatore o responsabile del progetto non possa esimere da responsabilità chi ha svolto l'attività, in quanto per il primo si può configurare una colpa in vigilando mentre per la S.V. si configura certamente una negligenza o imperizia nell'esame delle domande dei candidati.

A nulla rileva la circostanza della mancanza nella modulistica del riferimento alla sussistenza della firma del candidato poichè è uno degli elementi essenziali di un atto amministrativo per individuarne l'estensore e, quindi la provenienza.

Peraltro, il personale coinvolto nel progetto finalizzato, cui è stata assegnata l'attività di controllo delle domande, appartiene a livelli professionali che richiedono una competenza ed esperienza adeguata alle mansioni assegnate nonchè un grado di discernimento e valutazione tali da non giustificare errori siffatti nè tantomeno le considerazioni formulate dalla S.V.

Pertanto, devo comunque rilevare e biasimare l'operato della S.V. pur condividendo le osservazioni di natura formale in merito alla data di pubblicazione del codice disciplinare.

IL DIRIGENTE DEL I° SETTORE
(avv. Maria Di Gennaro)



AVV. FRANCESCO DIGENNARO
UFFICIO LEGALE
COMUNE DI MODUGNO
SEDE

MODUGNO LI, 13 LUGLIO 1998

PROT. N.....

ALL'AVV MARIA DIGENNARO
DIRIGENTE DEL I° SETTORE
SEDE

CONTRODEDUZIONE

del sig. **FRANCESCO DIGENNARO** avverso contestazione di addebito del 16.06.98, prot. n.19893, notificata il 01.07.98.

Con provvedimento del 16.06.98, prot. n.19893, notificato il 01.07.98, si contesta: "...Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso. Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi. Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt.23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett.b)"

Visto e contestato nel fatto e nel diritto l'atto di contestazione di addebito, il sottoscritto rileva, oppone, deduce ed eccepisce

quanto segue:

In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'improponibilità e l'inammissibilità del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.7, co. 1, statuto lavoratori e 25 co.10 del vigente C.C.N.L.

Infatti gli artt.7 e 25 impongono alle amministrazioni di portare a conoscenza dei lavoratori le norme contenute nel codice disciplinare "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

L'affissione dello stesso da parte dell'amministrazione costituisce presupposto essenziale di esercizio del potere, **"la cui inosservanza determina la nullità insanabile della sanzione eventualmente irrogata"**.

Sempre in via preliminare, e per mero zelo difensivo, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sottoscritto.

Invero la **"contestazione di addebito"** non va fatta al sottoscritto bensì al responsabile del procedimento e/o al responsabile del progetto.

Nel merito, in via subordinata, gli addebiti sono infondati in fatto ed in diritto in quanto la scheda di controllo e verifica del possesso dei requisiti così come predisposta dai responsabili del progetto non prevedeva anche l'accertamento dell'apposizione della firma sulla domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato. Per cui se "una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro" è stata riscontrata quest'ultima va ricercata tra coloro che

hanno organizzato il lavoro e non invece tra coloro che hanno solo eseguito il lavoro.

Conclude perché la S.V. voglia:

- a) Dichiarare inammissibile il procedimento disciplinare perché non poteva essere proposto;
- b) Dichiarare improcedibile il gravame per irregolarità;
- c) Respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto.

Chiede disporsi la seguente attività istruttoria: sentire gli altri componenti del progetto.

Con riserva di aggiungere altri motivi e produrre ulteriore documentazione.

FRANCESCO DIGENNARO





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

CONTEST/PERVAR00

1° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE
SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 19893
2129

MODUGNO, 16.06.1998

All'avv. Franco DIGENNARO

S E D E

OGGETTO: Contestazione di addebito.

In data 25.05.1998 è pervenuta al Servizio Personale, quale ufficio competente per i procedimenti disciplinari, la segnalazione da parte del Segretario Generale circa l'ammissione al concorso per n.1 posto di "Istruttore direttivo contabile" di un candidato la cui istanza di partecipazione non risulta essere stata sottoscritta.

Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso.

Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi.

Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt. 23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett. b).

Tanto premesso, nel contestare alla S.V. detta mancanza, si invita a far pervenire le proprie giustificazioni entro 15 gg. dalla notifica della presente.

La S.V. è invitata altresì a presentarsi presso l'ufficio della scrivente in data 15.07.1998 per essere ascoltata sui fatti in contestazione con l'avvertenza che può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE
(avv. Maria Digennaro)



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

SEGR080/PERVAR00

I° SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - PERSONALE

SEZIONE PERSONALE

Prot.n. 16292

MODUGNO, 25/05/98

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PERSONALE
d.ssa Beatrice MAGGIO

e, p.c. AL DIRIGENTE I° SETTORE
avv.Maria DIGENNARO

AL DIRIGENTE II° SETTORE
ing.Alberto DE NUCCI

AL DIRIGENTE IV° SETTORE
dr.Nicola NICASSIO

AL S I N D A C O
ing.Francesco BONASIA

ALL'ASSESSORE AL PERSONALE
rag.Nicola CRAMAROSSA

Sono pervenute da parte di alcuni Presidenti di Commissioni Giudicatrici dei concorsi in fase di espletamento in questo Comune delle segnalazioni circa l'ammissione di candidati le cui istanze di partecipazione, tuttavia, non risultano essere state sottoscritte.

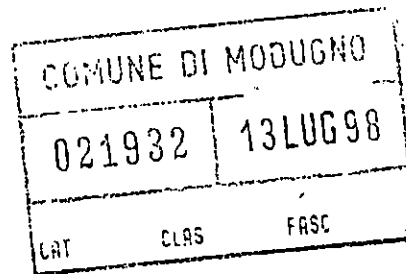
Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande, fu costituito apposito gruppo di lavoro, si invita codesto Ufficio a contestare formalmente l'addebito di quanto sopra ai dipendenti che risultano aver istruito le relative domande che, in copia si allegano alla presente.

Non è superfluo rammentare il carattere autonomo dell'azione disciplinare rispetto ad eventuali altre azioni di responsabilità.

Infine, è appena il caso di ricordare che non ci sono dubbi sulla legittimità di una comunicazione di esclusione per quei candidati che non hanno ancora sostenute le prove scritte.

Pertanto, i Dirigenti che si trovano di fronte a quest'ultima fattispecie devono quanto prima attivarsi per disporre la esclusione dal concorso dandone comunicazione senza ulteriore indugio.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. Domenico GEORGIO



AVV. FRANCESCO DIGENNARO
UFFICIO LEGALE
COMUNE DI MODUGNO
SEDE

MODUGNO LI, 13 LUGLIO 1998

PROT. N.....

ALL'AVV MARIA DIGENNARO
DIRIGENTE DEL I° SETTORE
SEDE

CONTRODEDUZIONE

del sig. FRANCESCO DIGENNARO avverso contestazione di addebito del 16.06.98, prot. n.19893, notificata il 01.07.98.

Con provvedimento del 16.06.98, prot. n.19893, notificato il 01.07.98, si contesta: "....Considerato che, per la verifica dell'ammissibilità delle domande fu autorizzato uno specifico progetto finalizzato e costituito un apposito gruppo di lavoro con previsione di un compenso; accertato che l'istanza di cui trattasi fu assegnata alla S.V. per la verifica dei requisiti di ammissibilità, come risulta dalla sottoscrizione della scheda predisposta, senza che sia stata rilevata la mancanza della firma da parte del candidato che, pertanto, è stato indebitamente ammesso. Rilevato che, nel comportamento posto in essere dalla S.V. si ravvisa una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro, atteso che ne deriva pregiudizio a questa Amministrazione ed ai terzi. Ritenuto che detta mancanza si configura nella violazione degli artt.23 comma 3 lett.a) e 25 comma 5 lett.b)"

Visto e contestato nel fatto e nel diritto l'atto di contestazione di addebito, il sottoscritto rileva, oppone, deduce ed eccepisce

quanto segue:

In via preliminare ed assorbente, si eccepisce l'improponibilità e l'inammissibilità del procedimento disciplinare ai sensi dell'art.7, co. 1, statuto lavoratori e 25 co.10 del vigente C.C.N.L.

Infatti gli artt.7 e 25 impongono alle amministrazioni di portare a conoscenza dei lavoratori le norme contenute nel codice disciplinare "mediante affissione in luogo accessibile a tutti".

L'affissione dello stesso da parte dell'amministrazione costituisce presupposto essenziale di esercizio del potere, **"la cui inosservanza determina la nullità insanabile della sanzione eventualmente irrogata"**.

Sempre in via preliminare, e per mero zelo difensivo, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del sottoscritto.

Invero la **"contestazione di addebito"** non va fatta al sottoscritto bensì al responsabile del procedimento e/o al responsabile del progetto.

Nel merito, in via subordinata, gli addebiti sono infondati in fatto ed in diritto in quanto la scheda di controllo e verifica del possesso dei requisiti così come predisposta dai responsabili del progetto non prevedeva anche l'accertamento dell'apposizione della firma sulla domanda di partecipazione al concorso da parte del candidato. Per cui se "una grave violazione del dovere di diligenza nella esecuzione del lavoro" è stata riscontrata quest'ultima va ricercata tra coloro che

hanno organizzato il lavoro e non invece tra coloro che
hanno solo eseguito il lavoro.

Conclude perché la S.V. voglia:

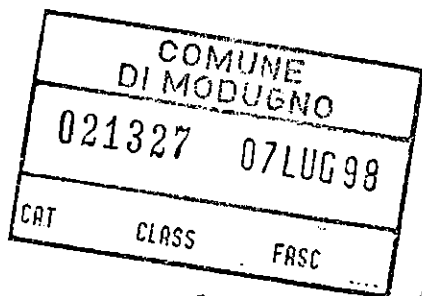
- a) Dichiarare inammissibile il procedimento disciplinare perché non poteva essere proposto;
- b) Dichiarare improcedibile il gravame per irregolarità;
- c) Respingere comunque l'impugnativa perché infondata in fatto ed in diritto.

Chiede disporsi la seguente attività istruttoria: sentire gli altri componenti del progetto.

Con riserva di aggiungere altri motivi e produrre ulteriore documentazione.

FRANCESCO DIGENNARO





AL Sindaco
Sede

Oggetto: Conferenza di addetto.

Con riferimento alla nota di contestazione di addetto
del 16.6.98, i sottoscritti Lucio Dignanno e Alberto
D'Innocenzo, destinatari della stessa, chiedono di visionare tutti
gli atti riguardanti il procedimento stesso.

Modugno 8/8/98

Lucio Dignanno

dare l'accesso